



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DANILO SESTINI

- Presidente -

Dott. CHIARA GRAZIOSI

- Consigliere -

Dott. MARCO DELL'UTRI

- Rel. Consigliere -

Dott. IRENE AMBROSI

- Consigliere -

Dott. ANTONELLA PELLECCIA

- Consigliere -

Oggetto

RISARCIMENTO
DANNI

Adunanza del 5/05/2023 – CC

R.G.N. 31898/2019

Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 31898/2019 proposto da:

PAOLA BELLETTI, elett.te domiciliata in ROMA, presso lo studio dell'avv.to IOLANDA GENTILE, rappresentata e difesa dall'avvocato LUIGI MARIA PRISCO;

- *ricorrente* -

contro

COMUNE DI MILANO, in persona del Sindaco *pro-tempore*, elett.te domiciliato in ROMA presso lo studio dell'avv.to FRANCESCO SASSI, rappresentato e difeso dall'avv.to CRISTINA SPINELLI;

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 3125/2019 della CORTE D'APPELLO DI MILANO depositata il 12/07/2019;



udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5/05/2023
dal Consigliere Dott. MARCO DELL'UTRI;



Rilevato che,

con sentenza resa in data 12/7/2019, la Corte d'appello di Milano, in accoglimento dell'appello incidentale proposto dal Comune di Milano e in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato la domanda proposta da Paola Belletti per la condanna del Comune di Milano al risarcimento dei danni subiti dall'attrice a seguito dell'incidente stradale dedotto in giudizio, in occasione del quale la Belletti, nell'attraversare una strada affidata alla custodia dell'amministrazione comunale convenuta, era rovinata a terra asseritamente a causa di un'irregolarità del fondo stradale;

a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di primo grado, ha rilevato come l'attrice non avesse fornito un'adeguata dimostrazione del ricorso di uno specifico nesso di causalità tra l'evento dannoso dedotto in giudizio e l'uso della strada, essendo piuttosto rimasto comprovato l'elevato grado di imprudenza dell'attrice nel compiere l'attraversamento stradale descritto a fondamento della pretesa risarcitoria spiegata;

avverso la sentenza d'appello, Paola Belletti propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi d'impugnazione;

il Comune di Milano resiste con controricorso;

Paola Belletti ha depositato memoria;

considerato che,

con il primo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione falsa applicazione degli artt. 2051 c.c. e 118 disp. att. c.p.c., per avere la corte territoriale erroneamente posto a fondamento della decisione impugnata l'autorevolezza di precedenti giurisprudenziali del tutto incongrui rispetto alla specificità del caso in esame, finendo col decidere la controversia sulla base di una falsa applicazione dell'art. 2051 c.c. a fronte di un comportamento della danneggiata in



nessun modo riconducibile al carattere inconsulto e gravemente colpevole, tale da integrare gli estremi del caso fortuito rilevante ai sensi dell'art. 2051 cit.;

con il secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 2697, 1227 e 2051 c.c., nonché dell'art. 115 c.p.c., per avere la corte territoriale erroneamente affermato, in contrasto con il significato rappresentativo del complesso degli elementi istruttori acquisiti al giudizio, la mancata dimostrazione, da parte dell'odierna ricorrente, di un preciso nesso di causalità tra l'uso della strada e le conseguenze dannose sofferte dalla Belletti, e per avere, per converso, erroneamente ritenuto sussistente un'ipotesi di caso fortuito (nella specie identificato nel comportamento imprudente della danneggiata) suscettibile di assumere valenza causale determinante nella produzione del danno denunciato dall'odierno ricorrente, senza neppure specificarne o indicarne gli estremi concreti, omettendo infondatamente di attestare l'insussistenza di alcun concorso di colpa della danneggiata idoneo, non solo a costituire un'ipotesi di caso fortuito rilevante ai sensi dell'art. 2051 c.c., ma financo di colpa concorrente ai sensi dell'art. 1227 c.c.;

con il terzo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione falsa applicazione dell'art. 2729 c.c., per essere la corte territoriale giunta ad attestare l'avvenuta assunzione, da parte della danneggiata, di un comportamento stradale imprudente, idoneo ad assumere valenza causale determinante ed esclusiva nella produzione dei danni denunciati dall'attrice, valorizzando, sul piano istruttorio, elementi di prova critica del tutto privi delle necessarie qualità di gravità, precisione e concordanza espressamente imposte dalla legge;

tutti e tre i motivi – congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione – sono fondati;



osserva preliminarmente il Collegio come, con riguardo al tema della responsabilità per cose in custodia disciplinato dall'art. 2051 c.c., questa Sezione della Corte di legittimità, nell'anno 2018, ritenne indispensabile operare un intervento nomofilattico, consapevole del disordine interpretativo riscontrato nella giurisprudenza di merito e delle incertezze ermeneutiche emerse nella sua stessa giurisprudenza;

nel corso dell'anno 2022 intervennero, poi, le Sezioni Unite di questa Corte, chiamate ad esprimersi intorno a criticità e distonie emerse nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. U, Ordinanza n. 20943 del 30/06/2022, Rv. 665084 - 01);

sussiste, dunque, la necessità di apportare un definitivo contributo chiarificatore sulla materia in trattazione, attraverso i punti che si vanno ad esporre;

non è ulteriormente discutibile che la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. abbia natura oggettiva, come affermato da questa Sezione con le decisioni nn. 2477-2483 rese pubbliche in data 1/02/2018, alla luce delle origini storiche della disposizione codicistica, dell'affermazione di fattispecie di responsabilità emancipate dal principio 'nessuna responsabilità senza colpa', dei criteri di accertamento del nesso causale e della esigibilità (da parte dei consociati) di un'attività di adeguamento della condotta in rapporto alle diverse contingenze nelle quali vengano a contatto con la cosa custodita da altri;

tale qualificazione ha ricevuto una definitiva conferma dalle Sezioni Unite di questa Corte che, con la decisione n. 20943 del 30/06/2022, dopo aver diacronicamente ripercorso le tappe segnate (talvolta in modo dissonante) dalla giurisprudenza di questa Sezione, hanno ribadito che "La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in



custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode”;

all'affermazione di tale principio, di carattere generale (punto 9 della decisione), le Sezioni Unite hanno poi fatto seguire ulteriori, altrettanto generali precisazioni, così sintetizzabili (punti 8.4. e ss. della sentenza 20943/2022):

a)“l’art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima”;

b) “la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso”;

c)“il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode; peraltro le modifiche improvvisate della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere”;



d) "il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si attegga diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.;

e) quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale";

i principi appena evocati sanciscono in via definitiva l'attuale stato della responsabilità del custode, il cui fondamento riposa, pertanto, su elementi di fatto individuati tanto in positivo - la dimostrazione che il danno è in nesso di derivazione causale con la cosa custodita (la sequenza è quella che muove dall'accertamento di un danno giuridicamente rilevante per risalire alla sussistenza di una relazione causale tra l'evento dannoso e la cosa custodita e si chiude con l'imputazione in capo al custode dell'obbligazione risarcitoria, dalla quale il custode si libera giusta il disposto dell'art. 2051 c.c., provando il caso fortuito) - quanto in negativo (l'inaccettabilità di una mera presunzione di colpa in capo al custode e l'irrilevanza della prova di una sua condotta diligente);



nel confermare tali principi, in ossequio all'insegnamento delle Sezioni Unite, mette ancora conto di precisare, sul piano della struttura della fattispecie (non su quello degli effetti, che risultano ormai definitivamente scolpiti dal massimo organo della nomofilachia) che il caso fortuito appartiene alla categoria dei fatti giuridici e si pone in relazione causale diretta, immediata ed esclusiva con la *res*, senza intermediazione di alcun elemento soggettivo; mentre la condotta del terzo e la condotta del danneggiato rilevano come atto giuridico caratterizzato dalla colpa (art. 1227 co. 1), con rilevanza causale esclusiva o concorrente (sul concorso tra causa umana e causa naturale, v. Cass. 21619/2007), intesa, nella specie, come caratterizzazione di una condotta oggettivamente imprevedibile ed oggettivamente non prevenibile da parte del custode;

va ancora osservato, in proposito, che sia il fatto (fortuito) che l'atto (del terzo o del danneggiato) si pongono in relazione causale con l'evento di danno non nel senso della (impropriamente definita) "interruzione del nesso tra cosa e danno", bensì alla luce del principio disciplinato dall'art. 41 c.p., che relega al rango di mera occasione la relazione con la *res*, deprivata della sua efficienza di causalità materiale, senza peraltro cancellarne l'efficienza causale sul piano strettamente naturalistico. Ciò, tanto nell'ipotesi di efficacia causale assorbente, quanto di causalità concorrente di tali condotte, poiché, senza la preesistenza e la specifica caratterizzazione della *res*, il danno non si verificherebbe (esemplificando: una strada perfettamente asfaltata e senza buche non sarà in relazione causale, se non naturalistica, con il danno subito dal pedone che inciampa nei suoi piedi);

il dato normativo va, pertanto, applicato governando la costruzione funzionale dell'illecito e raccordandola con la modulazione dei rimedi ad esso conseguenti, vale a dire tenendo conto che il sistema risarcitorio si fonda non solo sulla capacità preventiva della colpa (giustizia



correttiva), ma anche sul soddisfacimento di esigenze meramente compensative (giustizia redistributiva, cioè il trasferimento del peso economico di un evento pregiudizievole dal danneggiato su chi abbia la signoria della cosa) e, non da ultimo, muovendosi con la consapevolezza che quello causale, essendo un 'giudizio' utilizzato per allocare i costi del danno, deve essere calibrato in relazione alla specifica fattispecie di responsabilità; costituisce, difatti, il *proprium* della responsabilità civile il presentarsi a geometria variabile, perché moltiplica le sue possibilità a seconda degli istituti con cui si fonde, facendo scattare principi anche solo lievemente diversi ma con implicazioni notevoli sulla allocazione finale dei costi, sulla prevenzione, sulla sostenibilità nel tempo della sua promessa (il risarcimento del danno);

l'irrelevanza della colpa, quale criterio per risalire al responsabile, è condizione necessaria ma non sufficiente per attribuire alla responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ. natura oggettiva. Essa fa giustizia di quei modelli di ragionamento che evocano la presunzione di colpa, la quale individua il fondamento della responsabilità pur sempre nel fatto dell'uomo - il custode - venuto meno al suo dovere di controllo e vigilanza affinché la cosa non abbia a produrre danno a terzi (Cass. 20/05/1998, n. 5031), ma non anche della teoria del riconoscimento di una presunzione di responsabilità in capo al custode, giustificata ritenendo che, se la cosa fosse stata ben governata e controllata, non avrebbe arrecato alcun danno, mentre se il danno si verifica (fatto noto) si presume che ciò sia avvenuto perché la cosa non è stata adeguatamente custodita (fatto ignoto); da tale presunzione di responsabilità il custode si libererebbe dimostrando, in ragione dei poteri che la particolare relazione con la cosa gli attribuisce, che il danno si è verificato in modo non prevedibile né superabile con lo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso;



ritenere che sul custode gravi una presunzione di responsabilità – esclusa espressamente, come si è detto, dalla già ricordata pronuncia delle Sezioni Unite – è indice di una resistenza ad emanciparsi dalla colpa che, infatti, viene evocata in via surrettizia non per fondare, in via di regola, la responsabilità del custode, ma (comunque) per escluderla in via di eccezione. La capacità di vigilare la cosa, di mantenerne il controllo, di neutralizzarne le potenzialità dannose, difatti, non è elemento costitutivo della fattispecie di responsabilità, bensì elemento estrinseco del quale va tenuto conto alla stregua di canone interpretativo della *ratio legis*, cioè come strumento di spiegazione di ‘un effetto giuridico che sta a prescindere da essi’. L’intento di responsabilizzare il custode della *res* o di controbilanciare la signoria di fatto concessagli dall’ordinamento affinché ne tragga o possa trarne beneficio sulla cosa con l’obbligazione risarcitoria (Cass. 01/02/2018, n. 2480, § § 11 e 12) possono essere criteri di spiegazione del criterio scelto per allocare il danno, ma non sono elementi costitutivi della regola di fattispecie né elementi di cui tener conto per escludere l’obbligazione risarcitoria in capo al custode;

non è stata fornita una definizione normativa della custodia da parte del legislatore del 1942 perché l’art. 2051 cod. civ. si è limitato a tradurre l’espressione francese *sous sa garde* che appariva nell’art. 1384, co. 1, Code Napoleon. Questa Corte (Cass., Sez. Un., 11/11/1991, n. 12019) ha, tuttavia, avuto già occasione di rilevare le diverse accezioni della portata della custodia come criterio di determinazione della responsabilità rinvenienti dalle fonti romane e ha ritenuto di poterle raggruppare nelle seguenti categorie: a) quella che si riallaccia alla configurazione giustiniana per cui la custodia non è che un particolare tipo di *diligentia*; b) quella *custodiendae rei*, la quale rimane un criterio soggettivo di responsabilità; c) quella più recente che indi-



vidua il concetto di custodia nella responsabilità oggettiva. A quest'ultima, che si concretizza in un criterio oggettivo di responsabilità, intendendo per tale quello che addossa a colui che ha la custodia della cosa la responsabilità per determinati eventi, indipendentemente dalla ricerca di un nesso causale fra il comportamento del custode e l'evento, ha ricondotto quella rilevante ai sensi dell'art. 2051 cod. civ.;

non può mettersi in dubbio che, per individuare il responsabile, non debba farsi riferimento alla custodia di fonte contrattuale (Cass. 18/02/2000, n. 1859; Cass. 20/10/2005, n. 20317), siccome l'art. 2051 cod. civ. attiene ai rapporti con i terzi danneggiati dalla cosa oggetto di custodia, né possono nutrirsi riserve circa il fatto che, trattandosi di una relazione meramente fattuale, non sia giustificato un mero rinvio ad altri istituti come la proprietà, i diritti reali minori, il possesso, la semplice detenzione; la relazione giuridica con la cosa non è elemento costitutivo della responsabilità, a differenza di quanto previsto dagli artt. 2052, 2053, 2054 cod. civ., sicché responsabile ex art. 2051 cod. civ. può ben essere un soggetto diverso da quello che abbia un titolo giuridico sulla *res* (Cass. 6/07/2006, n. 153684), atteso che rileva esclusivamente la relazione di fatto di natura custodiale, a prescindere finanche dal se essa sia titolata. L'applicazione dell'art. 2051 cod. civ. si arresta soltanto dinanzi alle cose insuscettibili di custodia in termini oggettivi (acqua, aria): Cass. 20/02/2006, n. 3651;

l'indeterminatezza della nozione di caso fortuito, talvolta declinato in termini di polivalenza, consente (è bensì vero) di considerare il fortuito, tanto come limite della responsabilità per colpa, quanto come limite della causa di imputazione della responsabilità. Nondimeno, quando il caso fortuito è evocato espressamente da una norma, come in questo caso, la sua nozione deve essere riempita di contenuto in correlazione con il contesto e con la *ratio legis*. Per quanto non decisivo, in orienta tal senso anche il tenore letterale dell'art. 2051 cod.civ.



(“Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”) se confrontato con quello dell’art. 2050 cod. civ. (“Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno”), dell’art. 2053 cod. civ. (“Il proprietario di un edificio o di altra costruzione è responsabile dei danni cagionati dalla loro rovina, salvo che provi che questa non è dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione”), dell’art. 2054 cod. civ. (“Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”);

il contenuto della prova liberatoria non solo è stato tipizzato dal legislatore, ma è stato differenziato secondo la regola di fattispecie di volta in volta presa in considerazione; quando la prova liberatoria è costituita dalla ricorrenza del caso fortuito (cfr. anche l’art. 2052 cod. civ. “Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”) è segno che il legislatore non ha voluto che il custode (o il responsabile di cui all’art. 2052 cod. civ.) possa liberarsi provando di avere tenuto un comportamento diligente volto ad evitare il danno né la dimostrazione che il danno si sarebbe verificato nonostante la diligenza da lui esigibile, data l’imprevedibilità e l’inevitabilità dell’evento dannoso, tantomeno che l’intervento del caso fortuito abbia reso oggettivamente impossibile la custodia (utili indicazioni a supporto, ma con carattere di minore prossimità, possono trarsi anche dalle ipotesi in cui il legislatore non ha previsto la prova liberatoria,



come nelle ipotesi di cui all'art. 2049 cod. civ. e all' art. 114 cod. con-sumo);

premessi questi principi di massima, è agevole rilevare come il provvedimento impugnato in questa sede si sia sottratto alla puntuale applicazione degli stessi, avendo la corte territoriale escluso la risarcibilità dei danni rivendicati dall'originaria attrice sull'erroneo presupposto che la stessa non avesse *"fornito idonea prova della sussistenza del nesso causale tra le anomale condizioni del manto stradale e il danno"*, e che non fosse stato *"adeguatamente dimostrato che la caduta si è verificata nonostante una rilevante anomalia della sede stradale"* che *"avrebbe richiesto maggiore prudenza da parte dell'appellante"*, con la conseguente definitiva *"carenza di prova del nesso causale"* (cfr. pagg. 8 s. della sentenza impugnata);

in breve, il giudice *a quo*, premessa l'evidente correlazione tra la caduta della danneggiata e l'uso della strada, ha del tutto trascurato di focalizzare il ragionamento probatorio da condurre nel caso in esame sull'eventuale ricorso, nel caso di specie, di un caso fortuito rilevante ai sensi dell'art. 2051 c.c., eventualmente rinvenibile nel comportamento stradale dell'attrice come comportamento (colpevole) suscettibile di assumere la caratterizzazione di una condotta oggettivamente imprevedibile ed oggettivamente non prevenibile da parte del custode (o, benché astrattamente prevedibile, tale da escluderne la considerabilità alla stregua di un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale), sì da qualificare in termini meramente occasionali la relazione tra l'uso della strada e i danni lamentati dall'originaria attrice;

del tutto erroneamente, dunque, il giudice *a quo* ha ritenuta decisiva la circostanza che l'originaria attrice non avesse fornito (*sic et simpliciter*) la prova della sussistenza del nesso causale tra la cosa e il danno, non avvedendosi che l'insussistenza di tale nesso (nella specie,



oggettivamente e naturalisticamente non contestabile) avrebbe potuto essere concretamente affermata unicamente attraverso un esame specifico, analitico e causalmente finalizzato (nella specie mancato) da condurre, in chiave oggettiva, sui termini concreti della condotta stradale della danneggiata, sì da esibirne eventuali connotazioni tali da relegarne la relazione con la *res* al rango di mera occasione deprivata della sua efficienza di causalità materiale, senza peraltro cancellarne il ruolo sul piano strettamente naturalistico;

sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva fondatezza delle censure esaminate, dev'essere disposta la cassazione della sentenza impugnata, con il conseguente rinvio alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità;

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione del 5/5/2023.

Il Presidente

Danilo Sestini

